



STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 21 DEL 28 GIUGNO 2021
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
N. 51 DEL 28/11/2023

INDICE - SOMMARIO

CAPO I.....	5
PRINCIPI GENERALI	5
ARTICOLO 1.....	5
COMUNE DI COSENZA	5
ARTICOLO 2.....	6
PRINCIPI PROGRAMMATICI	6
ARTICOLO 3.....	7
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE	7
ARTICOLO 4.....	8
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E DEL TERRITORIO IN GENERALE	8
ARTICOLO 5.....	8
SVILUPPO ECONOMICO.....	8
ARTICOLO 6.....	9
TUTELA DEL CONTRIBUENTE	9
ARTICOLO 7	9
DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	9
CAPO II.....	9
FORME DI PARTECIPAZIONE	9
ARTICOLO 8.....	9
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE	9
ARTICOLO 9.....	10
TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. ALBO PRETORIO ON-LINE	10
ARTICOLO 10.....	11
FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	11
ARTICOLO 11.....	12
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	12
ARTICOLO 12.....	12
PETIZIONI, CONSULTAZIONI E PROPOSTE.....	12
ARTICOLO 13.....	13
AZIONE POPOLARE	13
ARTICOLO 14.....	13
REFERENDUM PROPOSITIVI E ABROGATIVI	13
ARTICOLO 15.....	14
ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE.....	14
CAPO III.....	15
ORGANI DEL COMUNE.....	15

ARTICOLO 16.....	15
<i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	15
ARTICOLO 17.....	15
<i>CONSIGLIO COMUNALE</i>	15
ARTICOLO 18.....	16
<i>FUNZIONI DI INIZIATIVA LEGISLATIVA</i>	16
ARTICOLO 19.....	17
<i>CITTADINANZA ONORARIA E CIVICHE BENEMERENZE</i>	17
ARTICOLO 19 BIS	17
CITTADINANZA ONORARIA SIMBOLICA DEL COMUNE DI COSENZA PER I MINORI STRANIERI	
ARTICOLO 20.....	18
<i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	18
ARTICOLO 21.....	19
<i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	19
ARTICOLO 22.....	20
<i>CONSIGLIERE ANZIANO</i>	20
ARTICOLO 23.....	20
<i>ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	20
ARTICOLO 24.....	21
<i>INSEDIAMENTO</i>	21
ARTICOLO 25.....	21
<i>COMMISSIONI CONSILIARI</i>	21
ARTICOLO 26.....	22
<i>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI</i>	22
ARTICOLO 27.....	23
<i>IL SINDACO</i>	23
ARTICOLO 28.....	24
<i>LA GIUNTA COMUNALE</i>	24
CAPO IV.....	26
ARTICOLO 29.....	26
<i>PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE</i>	26
ARTICOLO 30.....	26
<i>ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</i>	26
ARTICOLO 31.....	27
<i>RAPPRESENTANZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE</i>	27
ARTICOLO 32.....	28
<i>RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI</i>	28
ARTICOLO 33.....	29
<i>IL SEGRETARIO GENERALE</i>	29
ARTICOLO 34.....	30

<i>I DIRIGENTI</i>	30
ARTICOLO 35	30
<i>SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO. MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE</i>	30
SERVIZI PUBBLICI LOCALI	32
CAPO V	32
ARTICOLO 36	32
<i>MODALITÀ DI GESTIONE</i>	32
CAPO VI	33
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	33
ARTICOLO 37	33
<i>ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE</i>	33
ARTICOLO 38	33
<i>BILANCIO DI PREVISIONE E SPESE</i>	33
ARTICOLO 39	34
<i>RISULTATI DI GESTIONE</i>	34
ARTICOLO 40	344
<i>IL COLLEGIO DEI REVISORI</i>	344
ARTICOLO 41	36
<i>FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI</i>	36
CAPO VII	37
NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI	37
ARTICOLO 42	37
<i>NORME TRANSITORIE E DI RINVIO</i>	37
ARTICOLO 43	37
ABROGAZIONE	37
ARTICOLO 44	37
<i>ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE</i>	37

COMUNE DI COSENZA

STATUTO

Capo I

Principi generali

Articolo 1

Comune di Cosenza

1. Il comune di Cosenza è un'articolazione politico-amministrativa prevista dagli articoli 5 e 114 della costituzione della Repubblica italiana, che le conferisce autonomia territoriale, secondo le norme e le forme previste dal presente statuto. La sua fondazione risale ai tempi degli Enotri e dei Bretii, prima della Magna Grecia, sotto forma di una condivisione difensiva.

2. Il comune di Cosenza rappresenta la comunità delle persone che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale, in ossequio ai principi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale aventi rango costituzionale.

3. Il comune si avvale della sua autonomia per l'esercizio dei propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

4. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Calabria, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni vengono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il comune di Cosenza, insignito del titolo di città, negli atti, nel sigillo e nel gonfalone si identifica nello stemma che si compone dei seguenti elementi figurativi: *sette colli su fondo azzurro con in basso, in campo verde, acque scorrenti in due fiumi che si uniscono a foggia di una epsilon*. Tali elementi figurativi rappresentano i tratti salienti del territorio cosentino: la confluenza del fiume Busento nel fiume Crati ed i sette colli che circondano la città: Pancrazio, Vetere, Guarassano, Venneri, Gramazio, Triglio e Mussano. L'uso e la riproduzione dello stemma sono vietati per fini commerciali o di parte. Il gonfalone accompagna il sindaco nelle manifestazioni ufficiali civili e in quella religiosa relativa alla Madonna del Pilerio - Patrona della città - e ogni qualvolta il sindaco ne autorizzi l'uso.

Articolo 2

Principi programmatici

1. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con la regione, la provincia, i comuni limitrofi e con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

2. Il comune favorisce e persegue le politiche attive per la gestione amministrativa coordinata dell'area urbana di Cosenza, al fine di migliorare la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini.

3. Il comune promuove la fusione dei territori degli enti locali ricompresi nell'area urbana cosentina e, in particolare di quelli più strettamente conurbati con il Comune capoluogo. Tale fusione dovrà essere funzionale all'armonico sviluppo culturale, sociale ed economico dell'intero territorio interessato e dell'intera collettività in esso ricompresa.

4. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di legittimità, trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure, per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti dei servizi, nell'assoluta distinzione tra le responsabilità politiche, di indirizzo e controllo, e le responsabilità gestionali.

5. Il comune di Cosenza:

a) favorisce la tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in ogni ambito in cui la persona si trova ad agire, in special modo nella famiglia, la quale costituisce un insostituibile momento di promozione umana;

b) diffonde tra i cittadini uno spirito di rispetto reciproco e di tolleranza, in virtù del quale maturi ed aumenti la cultura del confronto e del dibattito;

c) promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando le politiche attive per l'occupazione, le attività di formazione professionale e favorendo le iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro;

d) promuove e qualifica l'organizzazione sociale, coordinandone i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale;

e) promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, senza alcuna distinzione di etnia linguistica, razza e religione, anche attraverso la promozione di tempi e modalità della organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori, e adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in

materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica;

f) riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi;

g) favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale;

h) tutela i diritti dei bambini;

i) garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili;

l) sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore;

m) esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria, nonché nella tutela degli interessi primari della collettività locale ad una efficiente gestione da parte dell'azienda sanitaria provinciale e dall'azienda ospedaliera, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

n) favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero;

o) si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano;

p) concorre all'integrazione delle comunità immigrate;

q) concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni a livello nazionale e internazionale, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico.

6. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale.

Articolo 3

Politiche sociali e sanitarie

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un'efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2. Il comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, alle fasce di popolazione più svantaggiate, ai diversamente abili, alle persone affette da dipendenze ed alle vittime di violenze, anche favorendo e sostenendo i soggetti pubblici, privati e del volontariato, operanti nel settore.

3. Il comune tutela espressamente i diritti dei bambini. Ne promuove, in particolare, il diritto alla salute, alla socializzazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove la loro

personalità si sviluppa. Favorisce la piena realizzazione di tali diritti per i bambini portatori di *handicap*, in un'ottica di incontro e di arricchimento esperienziale con i bambini dotati di normali abilità.

Articolo 4

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e del territorio in generale

1. Il comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico. Pone tra le proprie azioni primarie e prioritarie la cura del decoro urbano, quale strumento di sviluppo del senso civico e del capitale sociale.

2. Il comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.

3. Il comune promuove la tutela delle antiche istituzioni culturali della città, in particolare dell'Accademia cosentina e della biblioteca civica, la collaborazione con l'università della Calabria e, in generale, la valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico e della tradizione patriottica risorgimentale cosentina.

4. Il comune promuove attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

5. Il comune favorisce la diffusione di una cultura ambientalista ed antinucleare per la piena tutela delle caratteristiche ambientali e territoriali del territorio comunale.

6. Il comune garantisce la partecipazione dei cittadini a tutte le scelte di pianificazione territoriale.

7. Il comune promuove la valorizzazione e il recupero del centro storico, come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

8. All'interno del territorio del comune di Cosenza non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Articolo 5

Sviluppo economico

1. Il comune, anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive, ed in particolare:

a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive, soprattutto nel campo della ricerca e l'innovazione, per assicurare l'occupazione giovanile e la crescita di nuove professionalità;

c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche lo sviluppo del turismo, stimolando la creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

d) tutela, promuove e favorisce lo sviluppo dell'artigianato e del commercio, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale, e della piccola e media azienda, attraverso adeguate iniziative urbanistiche e di ricerca al fine di fare progredire la crescita e lo sviluppo economico della città e la creazione di nuova occupazione;

e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione, le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi, al fine di garantire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 6

Tutela del contribuente

1. Il comune di Cosenza riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Articolo 7

Digitalizzazione dell'azione amministrativa

1. Il comune di Cosenza effettua, con le più avanzate tecniche e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia amministrativa, la digitalizzazione della propria azione amministrativa ed implementa l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.

Capo II

Forme di partecipazione

Articolo 8

Diritto all'informazione

1. Il comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività e assicura il rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa del comune di Cosenza, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ed accessibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento:

a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;

b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

5. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'amministrazione promuove l'istituzione di uno sportello del cittadino - ufficio per le relazioni con il pubblico, il quale, collegato con la banca dati realizzata con i necessari ausili di strumenti informatici, deve essere in grado di fornire precise e puntuali risposte alle domande relative a tutte le attività comunali.

6. In particolare l'ufficio per le relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

7. Il dirigente competente sull'ufficio per le relazioni con il pubblico e lo specifico funzionario responsabile di tale ufficio possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

Articolo 9

Trasparenza dell'Amministrazione. Albo pretorio on-line

1. Il comune riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della città.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, l'amministrazione istituisce un ufficio stampa, il quale provvede a curare i rapporti con gli organi d'informazione per diffondere tra i cittadini la conoscenza dell'attività dell'amministrazione ed ogni altra azione volta alla pubblicizzazione dell'attività comunale attraverso la stampa, il sito internet del comune, le emittenti pubbliche, nella integrale osservanza della disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. L'eventuale portavoce del sindaco collabora con l'ufficio stampa.

3. Il comune assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio comunale e dei suoi allegati.

4. Il comune promuove e garantisce l'informazione ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica, in attuazione del principio di generale trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

5. Con regolamento approvato dalla giunta sono disciplinate le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali il comune di Cosenza organizza e gestisce il proprio «albo pretorio on-line», in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa ed in specifica attuazione dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Articolo 10

Forme associative e organismi di partecipazione

1. Il comune promuove la costituzione e valorizza le forme associative finalizzate a garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e a concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

2. Allo scopo di acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e di garantire la partecipazione della comunità locale, il comune può promuovere la costituzione di consulte, comitati od altri organismi, con modalità disciplinate da norme regolamentari deliberate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, per consentire l'acquisizione di:

a) pareri consultivi su richiesta della amministrazione comunale;
b) rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del comune.

3. Le consulte di cui al comma 2 possono avere carattere generale o riguardare singoli settori di interesse, tra i quali i quartieri cittadini, la famiglia, i giovani, la terza età, le persone con diverse abilità psico-fisiche, le pari

opportunità tra persone di diverso sesso, la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, lo sport, l'economia ed il lavoro, la cultura, l'ambiente, il volontariato.

Articolo 11

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Il comune di Cosenza istituisce il garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

2. Il garante promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, la fruizione dei servizi comunali e svolge azioni di tutela delle persone comunque private della libertà personale.

3. Con apposito regolamento sono disciplinati i requisiti per la nomina, la durata, i compiti ed i rapporti con gli organi comunali del garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Articolo 12

Petizioni, consultazioni e proposte

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno trecento residenti nel comune l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato sul sito internet istituzionale dell'ente.

2. Il comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

3. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o a particolari fasce della popolazione.

4. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

5. Per assicurare al singolo cittadino concrete opportunità di consultazione sull'andamento dei servizi e di esercitare su di essi il controllo democratico, il comune promuove, d'intesa con le rispettive gestioni, assemblee pubbliche degli utenti dei servizi erogati dal comune.

6. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cinquecento avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dai responsabili dei servizi interessati e dal segretario

comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Tali determinazioni sono pubblicate in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 13

Azione popolare

1. Ciascun cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune. In caso di soccombenza, le spese rimangono a carico di chi a promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Articolo 14

Referendum propositivi e abrogativi

1. Su richiesta di un ventesimo degli elettori del comune il sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi locali, in materia di esclusiva competenza comunale. Detti referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali politiche, europee, regionali, provinciali, comunali o riguardanti referendum previsti dalla Costituzione.

2. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal consiglio che stabilisce i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, ed in particolare le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme di accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum, per lo svolgimento della campagna referendaria e delle operazioni e la proclamazione dei risultati.

3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto e dei regolamenti;
- b) bilanci e rendiconti;
- c) provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
- d) provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
- e) strumenti urbanistici;
- f) espropriazioni per pubblica utilità;
- g) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili;
- h) permuta, appalti o concessioni;
- i) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e della dotazione organica;

l) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;

m) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;

n) attività amministrative vincolate dalla normativa comunitaria, statale e regionale;

o) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

4. Al referendum hanno diritto a partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

5. I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tali da non ingenerare equivoci.

6. La loro ammissibilità è demandata al consiglio comunale che può avvalersi di una commissione dallo stesso nominata e composta dal presidente del tribunale di Cosenza o da un magistrato da lui delegato, da un professore universitario di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico e dal segretario generale del comune.

7. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.

8. Il comune, previa intesa con i comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.

9. Non si procede alla consultazione referendaria ove il consiglio comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario.

10. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

12. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 15

Altre forme di consultazione

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il consiglio comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la giunta comunale, anche su provvedimenti di competenza della giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al terzo comma del precedente articolo. Il regolamento di cui al secondo comma

del precedente articolo determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

CAPO III

Organi del comune

Articolo 16

Amministratori comunali

1. Gli amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei dirigenti.

2. Gli amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, di loro parenti e affini sino al quarto grado, del coniuge o di altri conviventi degli amministratori medesimi. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, del coniuge o di altri conviventi dell'amministratore medesimo.

Articolo 17

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati dalla legge, comportanti un'effettiva incidenza sulle scelte fondamentali del comune.

2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e le cause di sospensione e scioglimento del consiglio comunale sono disciplinate direttamente dalla legge.

3. Il consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, alle quali partecipano i singoli consiglieri con criterio proporzionale, secondo quanto stabilito dal regolamento. Il regolamento determina altresì il numero, le competenze e i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il consiglio comunale, anche attraverso le commissioni consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori, secondo le

metodologie del controllo strategico definite dalla legge e dal regolamento comunale sui controlli interni.

5. Il consiglio comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dal presente statuto, nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, il consiglio comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

6. L'attività e lo svolgimento dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni permanenti e speciali sono disciplinati dal regolamento, sulla base dei principi stabiliti dal presente statuto.

7. Il regolamento del consiglio comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco;

c) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle sue commissioni;

d) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dai consiglieri comunali;

e) il procedimento per le nomine di competenza consiliare, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici;

f) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

g) la definizione dei termini e delle modalità della corresponsione dei gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

8. Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali, nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita al predetto collegio.

Articolo 18

Funzioni di iniziativa legislativa

1. Il consiglio comunale di Cosenza esercita le funzioni di iniziativa legislativa in ambito regionale previste dall'articolo 39 dello statuto della regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.

Articolo 19

Cittadinanza onoraria e civiche benemerenze

1. Il consiglio comunale può deliberare il conferimento della cittadinanza onoraria di Cosenza, che assume valore puramente onorifico, a favore di esimi personaggi che, non iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune al momento del conferimento dell'onorificenza, si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, delle attività economiche e produttive, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni, con esemplare attaccamento in favore della città di Cosenza e dei suoi cittadini, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

2. La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

3. Analogamente, il consiglio comunale può deliberare il conferimento di civiche benemerenze a cittadini residenti a Cosenza al momento del conferimento dell'onorificenza, che con opere significative e concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, delle attività economiche e produttive, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, nonché con rilevanti iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Cosenza, promuovendone ed esaltandone l'immagine e il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

4. La proposta motivata di conferimento della cittadinanza onoraria o della civica benemeranza può essere formulata, anche su segnalazione di altri soggetti pubblici o privati: dal sindaco, dalla giunta comunale, da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati all'ente, da almeno mille elettori del comune di Cosenza o da singole istituzioni aventi personalità giuridica e sede legale o secondaria nel territorio del comune di Cosenza.

5. La cittadinanza onoraria, deliberata dal consiglio comunale, è conferita dal sindaco, con cerimonia ufficiale.

6. Con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale, sono disciplinate le modalità di conferimento, i limiti numerici, nonché i casi e le modalità di revoca delle onorificenze di cui al presente articolo.

Articolo 19 bis

Cittadinanza onoraria simbolica del Comune di Cosenza per i minori stranieri

E' istituita la Cittadinanza onoraria simbolica del Comune di Cosenza per tutti i minori stranieri residenti a Cosenza, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti

appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra i popoli e culture diversi e per affermare pienamente la libertà fondamentali delle persone

Articolo 20

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. I consiglieri hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I consiglieri comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento del consiglio comunale determina le modalità e le garanzie per il loro svolgimento.
5. I consiglieri comunali hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del consiglio e della commissione di cui facciano parte.
6. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nonché tutte le notizie utili all'espletamento del predetto mandato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei consiglieri comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale e sono liberamente consultabili da chiunque.
8. Il comune assicura ai consiglieri comunali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
9. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza subordinato all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari regolarmente costituite, secondo i termini e le modalità stabiliti dal regolamento.
10. Il consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le attività del consiglio.
11. La mancata partecipazione, non giustificata per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio comunale, a quattro sedute consecutive del consiglio comunale, comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto dei consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Articolo 21

Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio è presieduto da un presidente. Il presidente rappresenta l'assemblea elettiva.

2. Al presidente del consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del consiglio; il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e singolarmente ai consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. Il consiglio comunale, nella sua prima seduta, procede all'elezione, nel proprio seno, del presidente e di due vice presidenti.

4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro vice presidente. In caso di assenza o temporaneo impedimento anche di entrambi i vice presidenti, le funzioni vicarie sono assunte dal consigliere più anziano presente in aula, individuato con le modalità di cui al successivo art. 22 del presente statuto.

5. Il presidente e i vice presidenti sono eletti a scrutinio segreto tra i consiglieri in carica, nella prima seduta del consiglio ed ogni qualvolta se ne verifichi la vacanza.

6. L'elezione del presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun consigliere può votare un solo nominativo. Risulta eletto il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio comunale.

7. Nella stessa seduta, successivamente, l'assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due vice presidenti con un'unica votazione; ogni consigliere può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

8. E' eletto vice presidente vicario e sostituisce per primo il presidente il consigliere che, nella votazione di cui al precedente comma 7, ha riportato il maggior numero di voti.

9. In caso di parità nelle votazioni di cui al presente articolo, è data precedenza al più anziano d'età.

10. Il presidente e i vice presidenti restano in carica per l'intero periodo di durata del consiglio comunale. Essi decadono con il venir meno dello *status* di consiglieri comunali. Possono essere revocati con motivata deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea, su proposta sottoscritta da almeno la metà più uno di tali componenti, esclusivamente in caso di documentato e reiterato compimento di atti incompatibili con il ruolo *super partes* di garante della corretta dinamica politico-amministrativa del Comune proprio del Presidente del Consiglio comunale o di chi ne assume le relative funzioni in via sostitutiva. Il regolamento sul funzionamento del

Consiglio comunale disciplina il relativo procedimento e garantisce il contraddittorio documentale per gli interessati.

11. Decorsi due anni e sei mesi dall'inizio della consiliatura, il presidente presenta all'assise consiliare una relazione sull'attività da questi svolta e sul complessivo andamento dei lavori consiliari. A tale relazione non segue una votazione da parte dell'assemblea.

12. La presidenza del consiglio comunale cura le relazioni esterne per favorire l'informazione ai cittadini e agli organi di comunicazione in merito all'attività del consiglio e delle commissioni consiliari; cura, anche sul sito internet istituzionale dell'ente, la pubblicazione di rapporti annuali o periodici, avvalendosi ordinariamente dell'ufficio stampa comunale.

Articolo 22

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73. In caso di parità prevale il più anziano d'età.

2. Il consigliere anziano presiede la seduta di insediamento del consiglio comunale fino alla elezione del presidente.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 23

Organizzazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali ed idonei strumenti per il funzionamento dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari. In sede di redazione del bilancio di previsione, il presidente del consiglio comunale, previa istruttoria del competente dirigente, sentita la conferenza dei capigruppo, può indicare i fondi occorrenti per le suddette finalità da inserire nel predetto bilancio, compatibilmente con le effettive risorse all'uopo destinabili.

2. Il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, può impartire direttive generali sulla gestione dei fondi di cui al precedente comma al dirigente comunale al quale risulta assegnato il relativo *budget* di spesa.

3. Le sedute del consiglio comunale si svolgono normalmente nel Palazzo civico ubicato in piazza dei Bruzi.

4. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, salvo che la legge, lo statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

5. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

6. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari coadiuva il presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del consiglio comunale ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello statuto e del regolamento del consiglio comunale. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, può partecipare ai lavori della conferenza.

7. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

8. Gli assessori prendono parte ai lavori del consiglio, possono intervenire nelle discussioni ma non hanno diritto al voto.

Articolo 24

Insedimento

1. Il sindaco convoca la prima adunanza del consiglio neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; tale adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l'elezione del presidente del consiglio e dei vice presidenti, cui segue la comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei componenti della giunta.

3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal consigliere anziano, assistito dai due consiglieri più giovani di età, che svolgono funzioni di scrutatori.

5. La seduta è pubblica.

6. In tale adunanza il consiglio comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

7. Nella seduta di insediamento il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 25

Commissioni consiliari

1. Il regolamento del consiglio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di legge, determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni consiliari speciali.

2. Le commissioni consiliari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

3. Nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, una di esse deve annoverare tra le sue competenze, anche in via esclusiva, le questioni attinenti alle pari opportunità tra uomini e donne.

4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.

5. Le commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

6. La giunta comunale può consultare preventivamente le competenti commissioni consiliari in ordine alle deliberazioni da proporre al consiglio comunale ritenute di particolare rilevanza e problematicità.

Articolo 26

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È costituito con provvedimento da adottarsi dal sindaco o, in sua vece, dall'assessore delegato alle politiche del personale, all'esito dell'istruttoria compiuta del dirigente del competente settore personale, entro il termine legislativamente previsto, il «comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con lo stesso provvedimento viene designato il presidente del comitato.

2. Il comitato - che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale del comparto regioni-autonomie locali o da altre disposizioni - ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. Il comitato unico di garanzia, all'interno del comune, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, nonché, qualora istituiti, dei consiglieri regionale e provinciale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal dipartimento della funzione pubblica e dal dipartimento per le pari opportunità della presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 27

Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo monocratico responsabile dell'amministrazione del comune e rappresenta l'ente. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Presiede la giunta e partecipa, come membro effettivo, alle adunanze del consiglio comunale, con potere di voto, salvo espresse previsioni contrarie della legge.

2. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche indicate dalla legge e dal regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi del precedente articolo 17, comma 4, queste vengono espresse, al fine di garantirne l'effettiva partecipazione del consiglio, indicando tempi, modalità e strumenti di massima per la loro relativa realizzazione.

4. In particolare il sindaco:

a) svolge un ruolo preminente di direzione e di impulso nell'attività degli altri organi comunali;

b) procede alla convocazione della giunta comunale e la presiede, determinandone l'ordine del giorno;

c) promuove e coordina l'attività della giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio;

d) ha un potere generale di iniziativa, diretto o tramite la giunta, per la presentazione di proposte relative agli atti fondamentali di competenza del consiglio;

e) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale;

f) espleta le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

g) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

i) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di governo;

l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito degli eventuali criteri indicati dalla regione Calabria, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

m) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici;

n) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

o) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, impartendo le necessarie direttive;

p) indice i referendum comunali;

q) assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'amministrazione comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.

5. Il sindaco può affidare a consiglieri comunali compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 28

La giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da nove assessori.

2. La nomina degli assessori è effettuata dal sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al consiglio nel corso della prima adunanza.

3. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui il vice sindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi nelle proporzioni minime stabilite dalla normativa vigente nel tempo. Il vice sindaco esercita le funzioni vicarie del sindaco nei casi previsti dalla legge. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco, legittimato all'esercizio della potestà sostitutiva è l'assessore più anziano di età.

4. Qualora un consigliere assuma la carica di assessore della giunta comunale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

5. Gli assessori rispondono collegialmente degli atti posti in essere dalla giunta ed individualmente degli atti e decisioni adottati nelle sfere di competenza.

6. Il sindaco può revocare uno o più membri della giunta comunale, dandone motivata comunicazione al consiglio.

7. Il sindaco può fare ampio ricorso alla delega di determinate funzioni agli assessori, preposti, ciascuno, ad uno o più settori o aree funzionali d'attività in cui è ripartita l'organizzazione burocratica dell'ente.

8. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e nell'amministrazione del comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al consiglio o che rientrano nelle competenze attribuite, per legge o per statuto, al sindaco e ai dirigenti.

9. La convocazione della giunta può avere luogo senza prefissione di particolari forme e, salvo i casi di urgenza, avviene entro il giorno antecedente a quello nel quale debba tenersi la relativa seduta.

10. È di competenza della giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, nonché l'adozione degli schemi di regolamento di iniziativa della burocrazia comunale o della giunta stessa, da sottoporre all'approvazione del consiglio stesso.

11. La giunta comunale, anche tramite i singoli assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal consiglio.

12. Le deliberazioni della giunta comunale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti da norme di legge o regolamentari.

13. Le deliberazioni della giunta comunale sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario generale.

14. La giunta può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento.

15. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale di Cosenza.

16. I componenti della giunta comunale hanno il diritto e, se richiesto dal presidente del consiglio comunale o dal presidente della commissione consiliare competente in base all'argomento da trattare, il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle sue commissioni, senza diritto di voto.

17. Il sindaco e la giunta comunale sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dal consiglio, salvo oggettive ragioni ostative da motivare tempestivamente al consiglio stesso.

CAPO IV

Organizzazione burocratica

Articolo 29

Principi di organizzazione

1. Il comune, per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.

3. L'amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

Articolo 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal consiglio comunale.

2. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e ai programmi dell'amministrazione.

3. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco a tempo determinato, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione al merito, alla professionalità e all'esperienza. Essi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

4. Ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

5. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di

dirigenti o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.

6. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Articolo 31

Rappresentanza e costituzione in giudizio del comune

1. La rappresentanza processuale del comune spetta al sindaco, cui compete il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta comunale, salvo che per la costituzione di parte civile dell'ente nei processi penali.

2. Il sindaco agisce e resiste in giudizio a mezzo di determinazione del dirigente dell'avvocatura comunale, ove viene valutata sotto il profilo tecnico-giuridico l'opportunità della lite. Tale determinazione tiene conto della doverosa e tempestiva istruttoria formulata dal dirigente competente per materia in ordine all'oggetto della controversia ed affida il mandato di patrocinio ad uno o più professionisti legali interni. Il potere di conciliare e transigere le liti è esercitato dai singoli dirigenti competenti per materia, di concerto con l'avvocatura comunale, fatte salve le competenze del consiglio comunale in tema di riconoscimento di legittimità di eventuali debiti fuori bilancio.

3. Il dirigente dell'avvocatura comunale può conferire l'incarico della difesa dell'ente anche ad un avvocato del libero foro, mediante convenzione, nell'ipotesi in cui i legali interni non possano patrocinare per eccessivo e motivato carico di lavoro, anche in relazione alla peculiarità ed alla complessità della controversia, nonché per conflitto di interessi. Il dirigente dell'avvocatura può altresì conferire il mandato congiunto ad un avvocato del libero foro e ad un professionista legale interno, nell'ipotesi in cui, per la novità e/o l'articolazione della materia oggetto del contendere, si ritenga opportuno il confronto con diverse professionalità.

4. Quando il dirigente dell'avvocatura comunale conferisce il mandato di patrocinio a legale esterno, deve indicare nella determinazione d'incarico, oltre alle motivazioni che giustificano l'incarico, anche il presunto ammontare della spesa, in base al preventivo sottoscritto dal legale da incaricare. Tale importo, del quale deve essere espressamente motivata la congruità, è tempestivamente impegnato secondo le regole contabili e riportato nell'apposita convenzione da stipularsi con il professionista stesso.

5. In ogni caso, i compensi pattuiti ed erogati agli avvocati del libero foro per la difesa del comune nelle singole controversie non possono superare i

parametri stabiliti con i decreti ministeriali vigenti nel tempo, senza possibilità di applicazione delle maggiorazioni ivi previste.

6. In tema di contenzioso tributario il comune, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio in persona del dirigente competente per i tributi ai sensi della vigente normativa ed è esentato dall'obbligo di difesa tecnica. Sussistendone la necessità, il predetto dirigente può conferire incarichi esclusivi o congiunti a professionisti esterni abilitati per la difesa dell'ente nel contenzioso tributario, secondo le modalità ed i limiti di corrispettivo di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'ente sia stata delegata a funzionari del corpo di polizia municipale ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

8. Il sindaco e la giunta possono formulare indirizzi di natura generale o per specifiche materie, rivolti ai dirigenti, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio delle competenze dirigenziali di cui al presente articolo.

9. Il regolamento dell'Avvocatura comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale, disciplina gli ulteriori aspetti inerenti la gestione del contenzioso.

Articolo 32

Rimborso delle spese legali

1. In base a quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva nazionale, gli amministratori, i dipendenti e il segretario del comune di Cosenza hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di procedimenti giurisdizionali per responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione con formula pienamente liberatoria, di emanazione di un provvedimento di archiviazione o di rigetto delle pretese di controparte, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

2. Qualora i dipendenti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali, richiedano all'ente l'anticipazione delle spese legali da sostenere, il comune gradimento del legale di fiducia del lavoratore è espresso dall'ente prioritariamente in relazione alla congruità economica del preventivo per la relativa prestazione professionale sottoscritto da tale legale.

3. In ogni caso, l'ente non procede al rimborso di spese legali in misura superiore ai parametri stabiliti con i decreti ministeriali vigenti nel tempo, tenuto

conto, sussistendone i presupposti, delle riduzioni o maggiorazioni ivi previste, rimanendo accollate all'amministratore o dipendente interessato le eventuali ulteriori somme pattuite con il legale incaricato o da quest'ultimo comunque richieste.

4. Nell'ambito di ciascun procedimento giurisdizionale, l'ente rimborsa le spese legali per un ammontare pari alla parcella di un solo professionista, anche qualora l'amministratore locale o dipendente interessato abbia conferito un incarico congiunto a più legali.

Articolo 33

Il segretario generale

1. Il sindaco nomina il segretario generale, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali gestito dal Ministero dell'Interno, al quale appartiene per rapporto d'impiego, in possesso degli specifici requisiti previsti per la sede di segreteria generale del Comune di Cosenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. La nomina del segretario generale ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario generale continua, comunque, ad esercitare anche successivamente le proprie funzioni, fino alla sua riconferma, anche tacita, o alla nomina di un nuovo segretario generale.

3. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Al segretario generale è attribuito il ruolo di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della relativa attività, fatto salvo il caso in cui, sussistendone i presupposti di legge, il sindaco abbia nominato un direttore generale in persona diversa dal segretario stesso. Il segretario generale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) roga, su richiesta dei dirigenti dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) può presiedere le commissioni di concorso per posti con qualifica dirigenziale o per funzionari di categoria apicale;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dallo statuto, ovvero attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal sindaco compatibilmente con l'esercizio delle sue funzioni necessarie e di garanzia previste dalla legge, ad eccezione della direzione delle strutture burocratiche in cui è organizzato il comune, riservata ai dirigenti secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 34.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni, è posto alle dipendenze del segretario uno specifico ufficio di segretariato generale, dotato di adeguate risorse umane e strumentali.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina da parte del sindaco, fra i dirigenti di ruolo del comune, di un vicesegretario generale cui compete coadiuvare fattivamente il segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di vacanza, assenza od impedimento, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 34

I dirigenti

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del comune, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

2. I dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.

3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo emanati dagli organi politici e dal segretario generale, ovvero, qualora legittimamente nominato, dal direttore generale.

4. I dirigenti sono tenuti ad assoggettare a costante controllo le dinamiche inerenti le risorse finanziarie loro assegnate, onde assicurare la tempestiva attuazione di tutte le fasi di entrata e la regolarità del processo di erogazione di spesa.

6. I dirigenti, qualora le risultanze, ancorché parziali, della gestione in corso prefigurino uno squilibrio della gestione finanziaria al termine dell'esercizio, debbono tempestivamente relazionare al dirigente del settore finanziario, ai fini delle funzioni a quest'ultimo assegnate dalla legge, formulando osservazioni e rilievi utili ad evidenziare e rimuovere le cause dello squilibrio.

Articolo 35

Sistema di controllo interno. Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

1. Il comune si dota di strumenti adeguati a svolgere i controlli interni previsti dalla legge, per come disciplinati da apposito regolamento comunale.

2. La giunta comunale provvede ad assicurare, attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi ed altri provvedimenti ad esso correlati, elevati *standard*

qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della *performance* organizzativa e individuale della burocrazia comunale.

3. Nell'ambito del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero di altri provvedimenti della giunta comunale ad esso correlati, è assicurata, altresì, l'autonoma e trasparente valutazione dell'attività dei dirigenti e del rimanente personale dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi. Alla valutazione della *performance* annuale dei dirigenti dell'ente provvede un apposito organismo collegiale, dotato di adeguata autonomia e professionalità specifiche, disciplinato dal predetto regolamento comunale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

CAPO V

Servizi pubblici locali

Articolo 36

Modalità di gestione

1. L'assunzione di servizi pubblici da parte del comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.

2. Il comune di Cosenza, in base alle disposizioni dettate dalla legge, promuove ed attua lo svolgimento in forma associata tra comuni dei servizi pubblici locali, in ambiti territoriali ottimali prioritariamente individuati nel territorio provinciale e nell'area urbana cosentina, in armonia con i principi programmatici di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente statuto.

3. La scelta circa lo svolgimento in forma associata dei servizi pubblici locali e in ordine alle forme di gestione degli stessi, laddove non imposta dalla legge, è effettuata, con provvedimento motivato, dal consiglio comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. I rapporti tra comune, o forme associative di enti locali al quale esso partecipa, e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il comune e dette forme associative svolgono unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

5. Nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici locali devono essere garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

6. Gli amministratori, i dirigenti e i funzionari titolari delle posizioni organizzative inerenti gli uffici o dei servizi del comune, nonché i rispettivi coniugi e loro parenti o affini entro il quarto grado, sono sottoposti al regime di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi inerenti la gestione dei servizi pubblici affidati dallo stesso comune, stabilito dal d.lvo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni, nonché dalle altre fonti legislative vigenti nel tempo.

7. Il comune di Cosenza riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

CAPO VI

Finanza, contabilità e revisione economico-finanziaria

Articolo 37

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, in particolare, alle disposizioni di principio del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e, nei limiti da questi fissati, al regolamento di contabilità del comune.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria, costituzionalmente tutelata, e garantisce l'applicazione effettiva delle disposizioni legislative finalizzate a dare certezza di risorse proprie e trasferite e, tramite esse, ad accentuare la responsabilità dell'ente locale.

3. Le politiche finanziarie del comune sono improntate al contenimento dei costi a carico dei cittadini, in specie per i servizi imputati alla fiscalità generale dell'ente, nonché al costante ed efficace contrasto all'evasione ed all'elusione tributaria, secondo il principio: "pagare tutti per pagare meno".

Articolo 38

Bilancio di previsione e spese

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio di previsione, articolato su tre annualità.

2. Il consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione per il triennio successivo, salvo differimento di tale termine a norma di legge, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio annuale del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nonché osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario complessivo per la competenza e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione ha come presupposto il documento unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento ed è accompagnato dagli allegati legislativamente previsti.

4. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono adottati dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale unitamente agli allegati e alla relazione del collegio dei revisori.

5. Il regolamento di contabilità del comune prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei consiglieri comunali e dalla giunta emendamenti agli schemi di bilancio. In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, la giunta presenta al consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione in corso di approvazione.

Articolo 39

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, nonché gli altri allegati previsti dalla legge.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento dei termini disposto in base alla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. Lo schema adottato dalla giunta è messo a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima della seduta dell'assemblea in cui esso viene esaminato. Il regolamento di contabilità dell'ente può stabilire un termine maggiore.

3. Entro il 30 settembre dell'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento dei termini disposto in base alla legge, il consiglio comunale approva il bilancio consolidato con i bilanci consuntivi dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

Articolo 40

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori del comune è composto da tre membri, iscritti nell'elenco dei Revisori degli enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno, per la sezione relativa all'ambito territoriale comprendente il comune di Cosenza, in possesso dei requisiti per assumere tale incarico presso la fascia di enti a cui appartiene il comune medesimo, rispettivamente stabiliti per il presidente e per i due componenti dalla normativa statale.

2. I due componenti sono scelti mediante sorteggio informatizzato a cura della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, mentre il presidente è direttamente eletto dal consiglio comunale con apposita votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal consiglio comunale con apposita deliberazione, secondo le risultanze del sorteggio e della votazione di cui al precedente comma.

4. Nella medesima deliberazione di cui al precedente comma, in base alle previsioni di cui alla normativa statale, viene altresì fissato il compenso spettante ai revisori, nonché, qualora non previste nel regolamento comunale di contabilità, le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili per una sola volta. La decorrenza della carica è fissata alla data di esecutività della deliberazione consiliare o alla data di immediata eseguibilità della stessa.

6. Ove il consiglio comunale proceda alla sostituzione - mediante le analoghe modalità di sorteggio dei componenti ovvero di elezione del presidente di cui al comma 2 - di un singolo membro del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina originaria dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Oltre alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, non può essere nominato revisore chi sia stato candidato nella campagna elettorale per l'ultima elezione a consigliere dell'ente, colui che ricopra o che abbia ricoperto, nell'anno antecedente alla nomina, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici a livello nazionale, regionale o provinciale, i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici o delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della regione, delle province e dei comuni, o chi sia stato dipendente dell'ente nel biennio precedente alla nomina.

8. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di contemporaneo svolgimento di tale tipologia di incarichi previsto dalla legge.

9. Prima del loro insediamento i revisori devono fare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, a loro carico, di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

10. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate ed è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Al collegio è assegnato un segretario, individuato dal dirigente del settore di ragioneria tra i dipendenti ascritti al proprio ufficio.

11. I componenti dell'organo di revisione sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione entro il termine di venti giorni decorrente dalla trasmissione della relativa proposta approvata dalla giunta o entro il maggior termine stabilito dal regolamento comunale di contabilità per tale adempimento.

12. I componenti dell'organo di revisione cessano dall'incarico per: *a)* scadenza del mandato; *b)* dimissioni volontarie; *c)* impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità non inferiore a sei mesi.

13. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 41

Funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni elencate nell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni o previste da altre fonti normative.

2. Il controllo contabile esercitato dal collegio dei revisori ha carattere continuativo ed è mirato all'individuazione di eventuali irregolarità ed a porre il collegio stesso in condizione di giudicare l'attendibilità dei documenti contabili e le disfunzioni nelle procedure amministrative, al fine di potere formulare suggerimenti utili alla loro eliminazione e al miglioramento dei servizi.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio riguardo le materie aventi natura o riflessi economico-finanziari, con riferimento a proposte di atti complete dei pareri e delle attestazioni di legge o a documenti riguardanti gestioni già svolte.

4. Il collegio dei revisori ha l'obbligo di riferire al consiglio comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.

5. L'organo di revisione può partecipare a qualsiasi seduta del consiglio comunale e può essere sentito dalla giunta comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.

6. Il presidente del consiglio comunale o la commissione consiliare competente sulle questioni di bilancio possono richiedere l'obbligatoria presenza del collegio dei revisori, nelle specifiche sedute ove si tratti di proposte di deliberazioni sottoposte a parere preventivo del collegio stesso. La richiesta di partecipazione è comunicata ai membri del collegio con un preavviso non inferiore a tre giorni.

7. Il regolamento di contabilità del comune definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, prevedendone la loro periodicità.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Articolo 42

Norme transitorie e di rinvio

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non incompatibili con esso.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 43

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato lo statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 6 del 3 marzo 1994 e n. 8 del 3 maggio 1994, per come modificato con successive deliberazioni n. 1 del 14 gennaio 2000 e n. 5 dell'8 febbraio 2000.

Articolo 44

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente statuto, adottato ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio *on-line*.

2. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Calabria ed inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.